Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Mercoledì, 9 novembre 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 1966, n. **909**.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Manzoni » di Olevano Romano (Roma).

N. 909. Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola media statale « A. Manzoni » di Olevano Romano (Roma) viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1966
Atti del Governo, registro n. 206, foglio n. 140. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1966.

Disposizioni per l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Ritenuta la necessità di promuovere e sostenere la raccolta volontaria delle carrube di produzione 1966 per sostenerne il prezzo e per favorirne la regolare immissione sul mercato;

Visto l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, contenente, tra l'altro, disposizioni circa la concessione di un contributo statale sugli interessi relativi ai prestiti

contratti da Enti ed Associazioni per corrispondere anticipi ai conferenti all'ammasso nonchè di contributi statali sulle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministeriale in data 5 agosto 1961, con il quale sono state determinate le direttive quinquennali per l'applicazione della citata legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerata l'opportunità che la gestione dell'ammasso volontario, assistito dal contributo dello Stato, venga assunta da un unico ente che disponga di efficiente organizzazione a carattere nazionale;

Vista la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari, intesa ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla citata disposizione legislativa;

Ritenuto che l'Ente richiedente, per la capacità organizzativa dimostrata nel settore degli ammassi, presenta i requisiti richiesti;

Decreta:

Art. 1.

E' accolta la domanda della Federazione italiana dei consorzi agrari intesa ad ottenere, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, il contributo dello Stato nelle spese complessive di gestione, nonchè sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai conferenti, per l'attuazione dell'ammasso volontario delle carrube di produzione 1966, entro il limite complessivo di 150.000 quintali.

Art. 2.

L'ammasso volontario delle carrube dovrà essere effettuato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari nelle Province maggiormente produttrici di carrube, nonchè in tutte quelle altre in cui se ne presenti la necessità in relazione ai quantitativi che s'intendono conferire. Per la gestione dell'ammasso delle carrube, la predetta Federazione potrà avvalersi dell'opera dei Consorzi agrari provinciali e potrà utilizzare le attrezzature di proprietà di terzi purchè queste vengano giudicate idonee al ricevimento, deposito e conservazione del prodotto e si prestino per la più economica esecuzione del servizio.

Le condizioni generali in base alle quali l'Ente gestore regolerà le varie operazioni dell'ammasso, nonchè i rapporti fra Ente gestore e conferenti, saranno stabiliti con apposito regolamento da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e s'intendono accettate da ciascun conferente all'atto del conferimento.

Art. 3.

Sono concessi alla Federazione italiana dei consorzi agrari:

a) un contributo sulle spese complessive di gestione per l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1966 fino alla misura massima del 90 per cento;

b) un contributo sugli interessi gravanti sui prestiti contratti per la corresponsione di acconti ai produttori conferenti nella misura di lire 4 annue per ogni cento lire di capitale mutuato e per la durata massima di un anno. Qualora l'operazione di finanziamento, per qualsiasi causa, avesse una durata inferiore ad un anno, il contributo sarà calcolato in base alla durata effettiva dell'operazione sempre nella misura del 4 per cento annuo.

La spesa complessiva per l'erogazione dei contributi di cui sopra, non potrà superare l'importo complessivo di 100 milioni di lire. Qualora l'applicazione delle suddette misure in relazione all'entità delle effettive spese di ammasso, nonchè degli oneri di finanziamento, importasse una spesa superiore al limite anzidetto, la misura del contributo di cui alla lettera *a*) verrà ridotta in misura tale da contenere l'erogazione dei due contributi entro il suindicato limite di 100 milioni.

Art. 4.

Ai produttori agricoli che conferiscono le carrube all'ammasso sarà corrisposto, all'atto del conferimento ed a richiesta del conferente, un acconto non inferiore all'80 % del valore di mercato attribuito alle carrube.

Il finanziamento per la corresponsione di tale acconto deve essere assicurato dalla Federazione italiana dei consorzi agrari mediante convenzioni con Istituti di credito il cui schema tipo deve essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 5.

In ogni Provincia ove viene attuato l'ammasso volontario delle carrube è istituita una Commissione presieduta dall'ispettore provinciale dell'agricoltura e composta: da un rappresentante dell'Ente gestore e da due rappresentanti dei produttori scelti dal prefetto della Provincia, sentite le organizzazioni sindacali di categoria dei produttori agricoli interessati.

La suddetta Commissione ha il compito di assistere l'Ente gestore in tutte le operazioni di ammasso, nonchè di risolvere, in via amministrativa, le contestazioni che dovessero sorgere tra l'Ente gestore ed i conferenti in ordine alle operazioni stesse.

In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Art. 6.

Per ottenere l'erogazione dei contributi statali stabiliti con il precedente art. 3, la Federazione italiana dei consorzi agrari deve:

a) fornire, per ogni Provincia, entro il 30 aprile 1967, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per le conseguenti determinazioni, gli elementi necessari per stabilire il costo pro-quintale delle spese complessive di gestione (spese di raccolta, cernita, accentramento, apprezzamento, custodia, conservazione, assicurazione contro il furto ed incendio, vendita e consegna agli acquirenti e generali di amministrazione);

b) sottoporre alla preliminare approvazione del predetto Ministero la documentazione delle eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per la regolare attuazione dell'ammasso volontario;

c) dimostrare, per ogni Provincia, a mezzo di estratti conto rilasciati dagli Istituti finanziatori, l'ammontare degli interessi maturati sui prestiti contratti per la corresponsione delle anticipazioni ai conferenti;

d) fornire, sempre per ogni Provincia, l'elenco nominativo dei conferenti con l'indicazione dei quantitativi di carrube da ciascuno conferiti, vistato dal presidente della Commissione di cui al precedente art. 5.

In base agli elementi ed ai documenti forniti dallo Ente gestore ai sensi del precedente comma, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previo esame e pa-

rere della Commissione consultiva centrale per i rendiconti delle gestioni di ammasso istituita con decreto ministeriale 23 gennaio 1957, adotterà le relative determinazioni circa i contributi da erogare e disporrà la conseguente liquidazione.

Art. 7.

Per agevolare lo svolgimento delle operazioni di ammasso e contenere gli oneri di gestione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere, a partire dalla data del 1° dicembre 1966, acconti all'Ente gestore sino alla misura massima di lire 300 per ogni quintale di prodotto conferito, previa presentazione degli elenchi nominativi dei conferenti, con l'indicazione dei quantitativi di prodotto da ciascuno conferito, vistati dai presidenti delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

Sulle carrube conferite all'ammasso volontario grava il privilegio legale di cui alla legge 20 novembre 1951, n. 1297.

Art. 9.

In ogni Provincia, ultimata la vendita del prodotto ammassato, l'ammontare dei ricavi, maggiorato dei contributi che lo Stato erogherà all'Ente gestore ai sensi del precedente art. 3 ed al netto delle anticipazioni corrisposte, degli oneri di finanziamento e delle spese di gestione, verrà ripartito tra i conferenti, tenuto conto della qualità delle singole partite conferite.

Art. 10.

E' in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare funzionamento dell'ammasso volontario.

Art. 11.

A chiusura della gestione dell'ammasso l'Ente gestore presenterà al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'approvazione, il rendiconto nazionale della gestione stessa distinto per Provincia.

In tale rendiconto saranno indicati: i quantitativi di carrube conferiti e venduti, le spese di gestione, in esse compresi gli oneri di finanziamento, l'importo erogato a titolo di acconto ai conferenti, le somme ricavate dalla vendita del prodotto, i contributi erogati dallo Stato e le liquidazioni effettuate ai conferenti.

Art. 12.

Sul capitolo 8194 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il corrente esercizio finanziario 1966, è impegnata la somma di lire 100 milioni per l'erogazione dei contributi concessi con il presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 agosto 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1966
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 107

(8851)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1966.

Approvazione del regolamento di disciplina della navigazione dei natanti a motore sulle acque del lago di Iseo non comprese in zone portuali, adottato dal comune di Riva di Solto.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visti gli articoli 21 e 231 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, numero 327;

Visto il Regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata l'opportunità di approvare il regolamento relativo all'esercizio della navigazione nello specchio d'acqua del lago di Iseo antistante l'abitato del comune di Riva di Solto (Bergamo) adottato con la deliberazione consiliare n. 36 del 18 dicembre 1965.

Decreta:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento comunale contenente disposizioni relative all'esercizio della navigazione sullo specchio d'acqua del lago di Iseo antistante l'abitato del comune di Riva di Solto (Bergamo), adottato con la deliberazione consiliare n. 36 del 18 dicembre 1965.

Roma, addì 16 settembre 1966

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
SCALFARO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

COMUNE DI RIVA DI SOLTO (BERGAMO)

Regolamento per la disciplina della navigazione dei natanti a motore nelle acque antistanti l'abitato comunale non comprese in zone portuali.

Art. 1.

I natanti a motore, con le sole eccezioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, che navigano nelle acque facenti parte della circoscrizione comunale e non comprese in zone portuali della navigazione interna, sono tenuti all'osservanza, oltre che delle norme generali vigenti in materia, anche della particolare disciplina prevista nei successivi articoli.

Art. 2.

Nella fascia costiera prospiciente il territorio comunale delimitata ad est della darsena privata in località « Lazzaretto » in via Fracco e ad ovest dalla valle S. Rocco, entro 150 metri dalla riva, la velocità per tutti i natanti a motore, ad eccezione di quelli indicati nel successivo articolo 4 non può superare il limite di 10 chilometri all'ora.

Art. 3.

E' riservata al sindaco la facoltà di ridurre ulteriormente tali limiti mediante ordinanza — per determinati periodi di tempo e relativamente a specchi d'acqua in prossimità di zone ospedaliere, residenziali e simili — quando ciò si rende opportuno per urgenti motivi di interesse pubblico.

Art. 4.

Non sono vincolati alle disposizioni dei precedenti articoli 2 e 3:

le navi in servizio pubblico di linea;

i natanti della polizia, della guardia di finanza, dell'Ispettorato di porto e del Consorzio per la tutela della pesca e quelli addetti ai servizi sanitari di pronto soccorso quando navigano per ragioni di servizio di carattere urgente.

Art. 5.

I motoscafi possono essere impiegati a scopo di sci nautico, sia in conto proprio che per conto terzi, al di fuori della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento.

Ove non esistono appositi corridoi di lancio (obbligatori per le scuole di sci nautico, gli enti balneari e i sodalizi nautici che intendono svolgere tale attività) è consentita la partenza dello sciatore dalla riva sempre che essa non avvenga in prossimità delle zone portuali, di pubblici pontili di approdo, di stabilimenti balneari, di specchi d'acqua di notevole frequenza o destinati ad abituale ormeggio di natanti.

Nei casi consentiti sopradetti l'attraversamento della fascia costiera di cui all'art. 2 del presente regolamento, deve essere effettuato secondo la rotta più breve.

Art. 6.

Salvo diverse disposizioni di competenza del Ministero dei trasporti per i casi speciali di gare nautiche, le prove di addestramento per motoscafi da corsa e altri natanti muniti di motore fuori bordo e utilizzati allo stesso scopo possono essere eseguite soltanto negli eventuali appositi specchi di acqua all'uopo delimitati a norma dell'art. 85 del Codice della navigazione.

Art. 7.

I contravventori alle disposizioni del presente regolamento saranno puniti, quando non ricorrano gli estremi di più gravi infrazioni, a norma degli articoli 106 e seguenti del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni.

16 settembre 1966

Visto, *il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

Visto, *il Ministro per l'interno*
TAVIANI

(8603)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

sono soppresse:

la Direzione generale del genio (Esercito);

la Direzione generale del genio militare (Marina);

la Direzione generale del demanio (Aeronautica);

sono trasferite alla Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato articolo 26, svolte dalle soppresse Direzioni generali nonchè da altri uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale dei lavori, del demanio e dei materiali del genio del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè; collaborazione con gli Stati Maggiori per l'impostazione e la soluzione dei problemi di carattere generale interessanti la Direzione generale; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; trattazione di questioni concernenti il personale in servizio presso gli enti dipendenti; attività per la formazione di personale tecnico e specializzato militare e civile, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti; coordinamento degli studi e delle proposte concernenti la normativa nelle materie di competenza della Direzione generale; pubbliche relazioni; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti; relazioni sulla attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività di competenza; raccolta ed elaborazione di dati statistici; custodia ed aggiornamento dei documenti classificati; raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni interessanti l'attività della Direzione generale; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

1° Reparto (lavori Esercito e Marina):

1ª Divisione - studi - progetti.

Studi di problemi tecnico-costruttivi di carattere generale; elaborazione di progetti per lavori in campo nazionale ed internazionale.

2ª Divisione - lavori Esercito.

Pratiche riguardanti la esecuzione di lavori relativi alle infrastrutture nazionali ed internazionali di pertinenza dell'Esercito ed alla bonifica dei campi minati.

3ª Divisione - lavori Marina.

Pratiche riguardanti la esecuzione dei lavori relativi alle infrastrutture nazionali ed internazionali di pertinenza della Marina.

4ª Divisione - collaudi - revisione contabilità.

Pratiche relative ai collaudi e contabilità dei lavori di competenza del reparto.

2° Reparto (lavori Aeronautica):

5ª Divisione - studi - progetti.

Studi di problemi tecnico-costruttivi di carattere generale; elaborazione di progetti per lavori in campo nazionale ed internazionale.

6ª Divisione - lavori.

Pratiche riguardanti la esecuzione dei lavori edili e delle opere metalliche e speciali di pertinenza della Aeronautica, in campo nazionale ed internazionale.

7ª Divisione - impianti.

Pratiche riguardanti la costruzione di impianti elettromeccanici, di oleodotti, di depositi, di cucine nonchè di impianti per il condizionamento e per l'assistenza al volo, di pertinenza dell'Aeronautica, in campo nazionale ed internazionale.

8ª Divisione - collaudi - revisione contabilità.

Pratiche relative ai collaudi e contabilità dei lavori di competenza del reparto.

3° Reparto (materiali del genio):

9ª Divisione - studio e sviluppo tecnico.

Studio e sviluppo tecnico dei materiali del genio. Programmazione e coordinamento dell'attività degli stabilimenti dipendenti e dei provvedimenti per assicurarne l'efficienza. Elaborazione della normativa tecnica per il controllo di qualità sulle lavorazioni, per i collaudi, nonchè per l'uso, la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei materiali di competenza. Emanazione dei provvedimenti correttivi segnalati dalle forze armate. Attività inerenti alla standardizzazione dei materiali.

10ª Divisione - approvvigionamento, manutenzione e riparazione.

Attività inerenti all'approvvigionamento, alla distribuzione, alla cessione, alla manutenzione, alla riparazione, al recupero ed alla alienazione dei materiali del genio. Condizioni tecniche contrattuali; controllo delle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi. Attività connesse con le ispezioni tecniche. Pratiche connesse alla codificazione dei materiali.

4° Reparto (demanio):

11ª Divisione - espropri - acquisti consensuali - permute - dismissioni.

Pratiche in materia di acquisti consensuali; espropri e liquidazioni delle relative indennità; permute, dismissioni di immobili. Tenuta dell'inventario dei beni immobili in uso all'Amministrazione militare.

12ª Divisione - servitù - nulla osta zone militarmente importanti - piani regolatori - liquidazione danni.

Pratiche in materia di servitù militari e di concessione di nulla osta per le zone militarmente importanti e per i piani regolatori; liquidazione di danni causati alle proprietà private per esercitazioni militari.

13ª Divisione - affitti - forniture idriche ed elettriche - raccordi ferroviari.

Pratiche in materia di fitti di immobili demaniali e privati; pratiche relative alla concessione di alloggi demaniali; pagamento di canoni e contributi per l'edilizia popolare; forniture idriche ed elettriche; raccordi ferroviari; concessioni agricole; custodia immobili.

5° Reparto (amministrativo e del bilancio):

14ª Divisione - contratti.

Attività giuridico-amministrativa relativa ai contratti per lavori e forniture. Esame e definizione in via amministrativa delle riserve.

15ª Divisione - liquidazione e revisione prezzi.

Liquidazione dei contratti e delle parcelle dei collaudatori. Revisione dei prezzi contrattuali.

16ª Divisione - bilancio.

Gestione dei capitoli di pertinenza della Direzione generale. Assegnazione e accreditamento di fondi. Raccolta di elementi per il bilancio preventivo e il conto consuntivo.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

L'ufficio del direttore generale e i reparti dispongono di un proprio archivio.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni raggruppate in reparti il direttore generale si avvale di ufficiali generali e di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8760)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali di cui agli articoli 1 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

sono soppresse:

la Direzione generale delle costruzioni e degli approvvigionamenti (Aeronautica);

la Direzione generale delle armi e delle munizioni (Aeronautica);

la Direzione generale dei servizi, del materiale e degli aeroporti (Aeronautica);

sono trasferite alla Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 22, svolte dalle soppresse Direzioni generali nonchè da altri uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; trattazione di questioni concernenti il personale in servizio presso gli enti dipendenti; relazioni sull'attività della Direzione generale; pubbliche relazioni; custodia e aggiornamento dei documenti classificati; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

Ufficio per il coordinamento tecnico:

coordinamento dell'attività dei reparti della Direzione generale; collaborazione con gli organi di ricerca, studio e progettazione degli Stati Maggiori; pratiche relative alla pianificazione dei mezzi finanziari; preparazione dei piani di produzione annuali e pluriennali; controllo della potenzialità industriale ai fini dell'attuazione dei programmi; direttive sulle procedure tecnico-amministrative e sui metodi di determinazione dei prezzi e di controllo dei costi; coordinamento della normativa tecnica concernente il controllo di qualità sulle lavorazioni; attività connesse con le ispezioni tecniche; raccolta ed elaborazione di dati statistici; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; studi dei programmi di qualificazione, perfezionamento ed aggiornamento del personale tecnico militare e civile; pratiche connesse con la codificazione dei materiali.

1° Reparto (studio e sviluppo tecnico):

1ª Divisione - norme e calcoli.

Studi e normativa tecnica; impostazione matematica e grafica dei problemi di competenza; attività inerenti alla standardizzazione dei materiali; raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni scientifiche interessanti l'attività della Direzione generale.

2ª Divisione - aeromobili.

Esame tecnico dei progetti dei prototipi dei velivoli, degli elicotteri, dei motori e dei materiali relativi alle installazioni di bordo e di sopravvivenza; determinazione delle relative caratteristiche tecniche; partecipazione alle prove statiche e dinamiche dei prototipi dei velivoli ed alle prove di omologazione dei prototipi delle installazioni; valutazione tecnica dei risultati delle prove di volo ai fini dell'omologazione dei prototipi; emanazione dei certificati di omologazione tecnica dei prototipi che hanno superato le prove di cui sopra.

3ª Divisione - missili e veicoli spaziali.

Esame tecnico dei progetti dei prototipi di sistemi missilistici e spaziali e dei materiali di armamento e di munizionamento; determinazione delle relative caratteristiche tecniche; partecipazione alle prove statiche e dinamiche dei prototipi dei missili e dei veicoli spaziali ed alle prove di omologazione dei prototipi delle installazioni; valutazione tecnica dei risultati delle prove di lancio ai fini dell'omologazione tecnica dei prototipi; emanazione dei certificati di omologazione dei prototipi che hanno superato le prove di cui sopra.

2° Reparto (approvvigionamento aeromobili):

4ª Divisione - aeromobili.

Definizione delle caratteristiche tecniche e delle condizioni tecniche contrattuali ai fini dell'approvvigionamento dei materiali di pre-serie e di serie. Definizione delle condizioni generali e dei prezzi da inserire nei contratti ai fini dell'approvvigionamento dei prototipi, dei materiali di pre-serie e di serie nonchè delle scorte di prima fase a corredo degli aeromobili di nuova acquisizione; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

5ª Divisione - propulsori.

Definizione delle caratteristiche tecniche e delle condizioni tecniche contrattuali ai fini dell'approvvigionamento dei materiali di pre-serie e di serie. Definizione delle condizioni generali e dei prezzi da inserire nei contratti ai fini dell'approvvigionamento dei prototipi, dei materiali di pre-serie e di serie nonchè delle scorte di prima fase a corredo dei propulsori di nuova acquisizione; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

6ª Divisione - allestimenti elettronici.

Definizione delle caratteristiche tecniche e delle condizioni tecniche contrattuali ai fini dell'approvvigionamento dei materiali di pre-serie e di serie. Definizione delle condizioni generali e dei prezzi da inserire nei contratti ai fini dell'approvvigionamento dei prototipi, dei materiali di pre-serie e di serie nonchè delle scorte di prima fase a corredo dei materiali elettronici di nuova acquisizione; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

7ª Divisione - allestimenti vari.

Definizione delle caratteristiche tecniche e delle condizioni tecniche contrattuali ai fini dell'approvvigionamento dei materiali di pre-serie e di serie. Definizione delle condizioni generali e dei prezzi da inserire

nei contratti ai fini dell'approvvigionamento dei prototipi, dei materiali di pre-serie e di serie nonchè delle scorte di prima fase a corredo dei materiali di allestimento di nuova acquisizione; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

3° Reparto (approvvigionamento missili, armi e munizionamento):

8ª Divisione - missili da bordo.

Definizione delle caratteristiche tecniche e delle condizioni tecniche contrattuali ai fini dell'approvvigionamento dei materiali di pre-serie e di serie. Definizione delle condizioni generali e dei prezzi da inserire nei contratti ai fini dell'approvvigionamento dei prototipi, dei materiali di pre-serie e di serie nonchè delle scorte di prima fase a corredo dei missili di nuova acquisizione; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

9ª Divisione - missili da terra.

Definizione delle caratteristiche tecniche e delle condizioni tecniche contrattuali ai fini dell'approvvigionamento dei materiali di pre-serie e di serie. Definizione delle condizioni generali e dei prezzi da inserire nei contratti ai fini dell'approvvigionamento dei prototipi, dei materiali di pre-serie e di serie, nonchè delle scorte di prima fase a corredo dei missili di nuova acquisizione; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

10ª Divisione - armi, munizionamento e difesa nucleare, biologica e chimica di bordo.

Definizione delle caratteristiche tecniche e delle condizioni tecniche contrattuali ai fini dell'approvvigionamento dei materiali di pre-serie e di serie. Definizione delle condizioni generali e dei prezzi da inserire nei contratti ai fini dell'approvvigionamento dei prototipi, dei materiali di pre-serie e di serie nonchè delle scorte di prima fase a corredo delle armi e del munizionamento di nuova acquisizione: controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

4° Reparto (approvvigionamento mezzi speciali e materiali di supporto):

11ª Divisione - mezzi specifici di supporto al suolo.

Definizione delle caratteristiche tecniche e delle condizioni tecnico contrattuali ai fini dell'approvvigionamento dei mezzi di pre-serie e di serie. Definizione delle condizioni generali e dei prezzi da inserire nei contratti ai fini dell'approvvigionamento dei prototipi, dei mezzi di pre-serie e di serie, nonchè delle scorte di prima fase a corredo dei mezzi di nuova produzione; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi. Approvvigionamento e distribuzione delle pubblicazioni tecniche nazionali ed estere concernenti il materiale di competenza della Direzione generale.

12ª Divisione - mezzi di uso generale aeronautico di supporto al suolo.

Definizione delle caratteristiche tecniche e delle condizioni tecnico contrattuali ai fini dell'approvvigionamento dei mezzi di pre-serie e di serie. Definizione delle condizioni generali e dei prezzi da inserire nei contratti ai fini dell'approvvigionamento dei prototipi, dei mezzi di pre-serie e di serie, nonchè delle scorte di prima fase a corredo dei mezzi di nuova produzione; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

13ª Divisione - carburanti, lubrificanti, liquidi speciali e materiali fotocartografici e vari di consumo aeronautico.

Attività inerenti all'approvvigionamento dei carburanti, dei lubrificanti, dei liquidi speciali, del materiale fotocartografico nonchè dei materiali vari di consumo e aeronautico. Definizione delle condizioni generali e dei prezzi da inserire nei contratti ai fini dell'approvvigionamento. Attività inerenti ai collaudi.

5° Reparto (manutenzione e riparazione - approvvigionamento parti di ricambio):

14ª Divisione - normativa tecnica.

Elaborazione della normativa tecnica relativa all'uso, alla manutenzione, alle modifiche, alla conservazione ed alla alienazione dei materiali; attività connesse con le ispezioni tecniche; valutazione degli inconvenienti sugli aeromobili e relative attrezzature di supporto direttamente segnalati dai reparti d'impiego ed emanazione dei provvedimenti correttivi; programmazione dei lavori di manutenzione, riparazione e revisione; esame e sanzione dei verbali di visita tecnica del materiale inefficiente.

15ª Divisione - riparazione e revisione aeromobili.

Attività inerenti ai lavori di riparazione e revisione effettuati dalle industrie; condizioni tecniche contrattuali; controllo sulle riparazioni e revisioni; attività inerenti ai collaudi.

16ª Divisione - riparazione e revisione missili ed armi.

Attività inerenti ai lavori di riparazione e revisione effettuati dalle industrie; condizioni tecniche contrattuali; controllo sulle riparazioni e revisioni; attività inerenti ai collaudi.

17ª Divisione - approvvigionamento parti di ricambio.

Attività inerenti all'approvvigionamento degli accessori e delle parti di ricambio degli aeromobili, dei missili, delle armi e dei materiali per la manutenzione a reintegro delle scorte iniziali; condizioni tecniche contrattuali; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi.

6° Reparto (amministrativo e del bilancio):

18ª Divisione - contratti nazionali.

Attività giuridico-amministrativa concernente i contratti nazionali.

19ª Divisione - contratti con l'estero.

Attività giuridico-amministrativa relativa ai contratti con l'estero.

20ª Divisione - liquidazioni e bilancio.

Liquidazioni dei contratti nazionali e con l'estero. Gestione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale. Raccolta di elementi per il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Emissione di accreditamenti di fondi.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

Gli uffici e le divisioni dispongono di un proprio archivio. La prima divisione comprende una sala disegno, con relativo archivio, e una biblioteca scientifica.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni raggruppate in reparti il direttore generale si avvale di ufficiali generali e di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8762)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.
Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri del Ministero difesa di cui agli articoli 1 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

è soppressa la Direzione generale di artiglieria (Esercito);

sono trasferite alla Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 20, svolte dalla soppressa Direzione generale nonchè da altri uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; trattazione di questioni concernenti il personale in servizio presso gli enti dipendenti; pubbliche relazioni; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; custodia e aggiornamento dei documenti classificati;

servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

Ufficio per il coordinamento tecnico:

coordinamento dell'attività dei reparti della Direzione generale; collaborazione con gli organi di ricerca, studio e progettazione degli Stati Maggiori; pratiche relative alla pianificazione dei mezzi finanziari; preparazione dei piani di produzione annuali e pluriennali; controllo della potenzialità industriale ai fini dell'attuazione dei programmi; direttive sulle procedure tecnico-amministrative e sui metodi di determinazione dei prezzi e di controllo dei costi; raccolta ed elaborazione di dati statistici; attività per la formazione di personale tecnico specializzato militare e civile quando effettuata presso gli stabilimenti dipendenti; relazioni sull'attività della Direzione generale.

1° Reparto (armi e munizioni):

1ª Divisione - studio, sviluppo tecnico e normativa tecnica.

Studi e sviluppo tecnico in materia di armi e munizioni e materiali connessi; attività inerenti la standardizzazione dei materiali; elaborazione della normativa tecnica per il controllo di qualità sulle lavorazioni, per i collaudi, nonchè per l'uso, la manutenzione, la riparazione e la conservazione delle armi e munizioni, ivi compresi i materiali del sistema HAWK attualmente in dotazione; emanazione dei provvedimenti correttivi degli inconvenienti segnalati dalle forze armate; raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni scientifiche interessanti l'attività della Direzione generale.

2ª Divisione - armi e materiali connessi.

Attività inerenti all'approvvigionamento e alle lavorazioni di: armi portatili, mitragliatrici, lanciarazzi contro carro, cannoni senza rinculo, artiglierie convenzionali terrestri a ruote, mitragliere e artiglierie contraeree campali ed a terra di Marina nonchè relativi strumenti e mezzi tecnici per il tiro; armi per lancio artifizi; macchine utensili, macchinario vario, attrezzature di officina e per la movimentazione dei materiali, attrezzi generici e specifici; materiali di someggio, di selleria, di mascalcia, per spalleggio; elmetti e buffetterie. Attività inerenti alle riparazioni, alle trasformazioni e alle modifiche dell'armamento principale e secondario dei carri armati e semoventi. Attività inerenti all'approvvigionamento di accessori, di ricambi, di materie prime e di consumo relativi alle armi ed ai materiali sopra indicati. Condizioni tecniche contrattuali, controllo delle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi. Alienazione dei materiali di competenza.

3ª Divisione - munizioni ed esplosivi.

Attività inerenti all'approvvigionamento ed alle lavorazioni:

del munizionamento per: armi portatili, armi di reparto terrestre, artiglierie convenzionali terrestri a ruota, artiglierie contraeree campali ed a terra di Marina, artiglierie semoventi e carri armati;

del munizionamento speciale per le armi di pertinenza;

di artifizi, di bombe a mano e per fucili, di esplosivi di lancio e di scoppio.

Attività inerenti all'approvvigionamento di materie prime e di consumo.

Condizioni tecniche contrattuali, controllo delle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi. Alienazione dei materiali sopra indicati.

Bonifica da ordigni esplosivi.

4ª Divisione - razzi, missili e altri materiali.

Attività inerenti all'approvvigionamento ed alle lavorazioni di: razzi Honest John e similari, missili filoguidati, missili terra-aria per la difesa contraerea delle unità campali, non inseriti nel sistema di difesa aerea integrata, missili terra-terra impiegati dalle grandi unità per il supporto di fuoco delle operazioni campali terrestri, relativi lanciatori, simulatori di tiro, apparecchiature ottiche, meccaniche, elettromeccaniche, elettroniche e all'infrarosso di rilevamento, di tiro e di guida; gruppi elettrogeni, accumulatori, pile, cavi di collegamento; radar e apparecchiature di sorveglianza campo di battaglia, contro mortai e artiglierie, di acquisizione obiettivi; apparecchiature di guerra elettronica (non comunicazioni) e materiale cinefotografico per le unità terrestri. Attività inerenti all'approvvigionamento di accessori, di ricambi, delle attrezzature e dei materiali specifici, ivi comprese quelle relative ai materiali del sistema HAWK attualmente in dotazione. Manutenzione e riparazione dei materiali sopra indicati. Condizioni tecniche contrattuali, controllo sulle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi. Alienazione dei materiali di cui sopra.

5ª Divisione - controllo stabilimenti e controllo di efficienza armi e munizioni.

Programmazione e coordinamento dell'attività degli stabilimenti dipendenti e dei provvedimenti per assicurarne l'efficienza; ispezioni tecniche agli stabilimenti dipendenti; visite tecniche alle armi e ai mezzi; visite chimiche al munizionamento ed agli esplosivi; norme per i controlli di efficienza al tiro; sospensioni e limitazioni nell'impiego di munizionamento e di esplosivi; servizio matricola armi e apparecchiature varie.

2º Reparto (materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica):

6ª Divisione - studio, sviluppo tecnico e normativa tecnica.

Studi e sviluppo tecnico relativi ai materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica e materiali connessi. Elaborazione della normativa tecnica per il controllo di qualità sulle lavorazioni, per i collaudi nonchè per l'uso, la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei materiali sopra indicati; emanazione dei provvedimenti correttivi degli inconvenienti segnalati dalle forze armate. Raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni scientifiche interessanti l'attività di competenza.

7ª Divisione - approvvigionamento e lavorazioni.

Attività inerenti all'approvvigionamento e alle lavorazioni dei materiali per la difesa nucleare, biologica e chimica. Attività inerenti all'approvvigionamento di accessori e ricambi. Condizioni tecniche contrattuali; controllo sulle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi. Alienazione dei materiali di cui sopra.

3º Reparto (mezzi campali delle trasmissioni per le unità terrestri e materiali connessi):

8ª Divisione - studio, sviluppo tecnico e normativa tecnica.

Studio e sviluppo tecnico relativi ai materiali campali delle trasmissioni per le unità terrestri e materiali connessi. Elaborazione della normativa tecnica per il controllo di qualità sulle lavorazioni, per i collaudi nonchè per l'uso, la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei materiali sopra indicati; emanazione dei provvedimenti correttivi degli inconvenienti segnalati dalle forze armate. Raccolta, conservazione, aggiornamento delle pubblicazioni scientifiche interessanti l'attività di competenza.

9ª Divisione - approvvigionamento e lavorazioni.

Attività inerenti all'approvvigionamento e alle lavorazioni di: materiali telegrafonici da campo, veicolari e trasportabili, telescriventi, apparecchiature crittografiche, apparati radio veicolari e trasportabili, ponti radio campali, apparecchiature di guerra elettronica (comunicazioni). Attività inerenti all'approvvigionamento di accessori, di ricambi, di materie prime e di consumo relative ai materiali di cui sopra. Condizioni tecniche contrattuali; controllo sulle lavorazioni; attività inerenti ai collaudi. Alienazione dei materiali sopra indicati.

4º Reparto (amministrativo e del bilancio):

10ª Divisione - contratti nazionali.

Attività giuridico-amministrativa concernente i contratti nazionali e controllo amministrativo sulle commesse di paesi esteri affidate all'industria nazionale.

11ª Divisione - contratti con l'estero.

Attività giuridico-amministrativa concernente i contratti con l'estero.

12ª Divisione - liquidazioni e bilancio.

Liquidazioni dei contratti nazionali e con l'estero. Gestione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale. Raccolta di elementi per il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Emissione di accreditamenti di fondi.

13ª Divisione - gestione materiali.

Direttive per l'applicazione della normativa per la gestione e la contabilità dei materiali e dei lavori; vigilanza sulla gestione dei materiali presso gli stabilimenti dipendenti e altre attività connesse con la gestione dei materiali; pratiche relative alla codificazione dei materiali.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

Gli uffici e le divisioni dispongono di un proprio archivio.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni raggruppate in reparti il direttore generale si avvale di ufficiali generali e di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8763)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale per gli operai del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale per gli operai del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

sono trasferite alla predetta Direzione generale le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 18, svolte dalla Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Esercito), dalla Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Marina), dalla Direzione generale dei personali civili e degli affari generali (Aeronautica) nonchè dalla Direzione generale dei servizi amministrativi (Aeronautica);

è soppressa la Direzione generale dei servizi amministrativi (Aeronautica).

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale per gli operai del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione di pratiche a lui riservate; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; pubbliche relazioni; studi nelle materie di competenza; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nelle attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici; raccolta dei pareri e delle decisioni del Consiglio di Stato nonchè dei rilievi della Corte dei conti su questioni di massima; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

Ufficio del capo del personale - segreteria del Consiglio di amministrazione:

istruttoria dei provvedimenti di competenza del capo del personale; adempimenti relativi alle convocazioni del Consiglio di amministrazione; raccolta degli elementi di valutazione da sottoporre al Consiglio predetto; redazione, perfezionamento e conservazione dei verbali delle sedute.

Ufficio per il coordinamento tecnico:

rapporti con gli Stati Maggiori e le Direzioni generali tecniche per lo studio e la soluzione di problemi tecnici concernenti il reclutamento, l'avanzamento e lo impiego degli operai.

1° Reparto (assunzioni ed impiego):

1ª Divisione - assunzioni per concorso.

Concorsi per l'assunzione di operai; decreti di nomina; assegnazioni. Attività relativa ai corsi per le scuole allievi operai delle forze armate; pratiche relative all'ammissione dei giovani alle scuole predette; assunzione ed assegnazione degli idonei. Attività relative all'addestramento, alla qualificazione professionale e all'aggiornamento degli operai.

2ª Divisione - assunzioni senza concorso.

Assunzioni senza concorso di operai in particolari situazioni; predisposizione dei relativi provvedimenti; assegnazioni.

3ª Divisione - impiego.

Impiego degli operai: trasferimenti d'ufficio e a domanda; comandi presso altre Amministrazioni.

2° Reparto (stato giuridico e avanzamento):

4ª Divisione - nomina a capo operaio - passaggio di categoria - cambio di qualifica - passaggio di ruolo - conferimento di incarichi.

Provvedimenti relativi: alla nomina a capo operaio, ai passaggi di categoria, ai cambi di qualifica ed ai passaggi ad altro ruolo, al conferimento di incarichi di capo squadra, al riconoscimento e al ricongiungimento di servizi.

5ª Divisione - congedi - previdenza ed assistenza.

Pratiche relative: ai congedi straordinari, ai congedi speciali per infermità, a domanda e d'ufficio, all'assistenza ed alla previdenza.

6ª Divisione - matricola, ruoli e cessazione dal servizio.

Impianto ed aggiornamento dei fogli matricolari; tenuta e aggiornamento dei ruoli; pratiche relative alle cessazioni dal servizio.

7ª Divisione - disciplina.

Pratiche relative alla disciplina.

3° Reparto (amministrativo e del bilancio):

8ª Divisione - trattamenti economici a carattere continuativo.

Paghe ed altri assegni fissi comunque spettanti agli operai.

9ª Divisione - trattamenti economici eventuali.

Soprassoldi e indennità eventuali comunque spettanti agli operai.

10ª Divisione - Amministrazione operai in servizio presso Enti centrali.

Pratiche relative alla liquidazione delle competenze spettanti agli operai in servizio presso gli Enti centrali.

11ª Divisione - bilancio.

Amministrazione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

L'archivio è unico per tutta la Direzione generale.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate, nonchè dal capo del personale.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni raggruppate in reparti il direttore generale si avvale di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8761)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data è soppresso:

l'Ispettorato generale della motorizzazione (Esercito);

sono trasferite alla Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 24, svolte dal soppresso Ispettorato nonchè da altri uffici del Ministero.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale della motorizzazione e dei combustibili del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; trattazione di questioni concernenti il personale in servizio presso gli enti dipendenti; relazioni sull'attività della Direzione generale; pubbliche relazioni; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; custodia e aggiornamento dei documenti classificati; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

Ufficio per il coordinamento tecnico:

coordinamento dell'attività dei reparti della Direzione generale; collaborazione con gli organi di ricerca, studio e progettazione degli Stati Maggiori; pratiche relative alla pianificazione dei mezzi finanziari; preparazione dei piani di produzione annuali e pluriennali; controllo della potenzialità industriale ai fini dell'attuazione dei programmi; direttive sulle procedure tecnico-amministrative e sui metodi di determinazione dei prezzi e di controllo dei costi; raccolta ed elaborazione di dati statistici; programmazione e coordinamento della attività degli stabilimenti dipendenti e dei provvedimenti per assicurarne l'efficienza; attività per la formazione di personale tecnico e specializzato militare e civile quando effettuata presso gli stabilimenti dipendenti; attività connesse con le ispezioni tecniche.

1° Reparto (studio e sviluppo tecnico):

1ª Divisione - studi e sviluppo tecnico.

Studi e sviluppo tecnico relativi a materiali, mezzi ed attrezzature tecniche interessanti la motorizzazione militare; attività inerenti alla standardizzazione dei materiali; raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni scientifiche interessanti l'attività della Direzione generale.

2ª Divisione - normativa tecnica.

Elaborazione della normativa tecnica per il controllo di qualità sulle lavorazioni, per i collaudi nonchè per l'uso, la manutenzione, la riparazione e la conservazione dei materiali di competenza della Direzione generale. Emanazione dei provvedimenti correttivi degli inconvenienti segnalati dalle forze armate.

2° Reparto (approvvigionamento mezzi e materiali - lavorazioni):

3ª Divisione - automotoveicoli.

Attività inerenti all'approvvigionamento degli automotoveicoli, dei relativi complessivi, delle attrezzature d'officina, nonchè alla loro riparazione presso gli stabilimenti dipendenti o l'industria; attività inerenti all'approvvigionamento delle parti di ricambio; condizioni tecniche contrattuali, controllo delle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi. Alienazioni degli automotoveicoli e degli altri materiali di competenza della Direzione generale.

4ª Divisione - mezzi di combattimento.

Attività inerenti all'approvvigionamento dei mezzi di combattimento ruotati, cingolati (carri armati e semoventi) e anfibi, dei relativi complessivi, delle attrezzature d'officina, e alla loro riparazione presso gli stabilimenti dipendenti o l'industria; attività inerenti all'approvvigionamento delle parti di ricambio. Condizioni tecniche contrattuali, controllo delle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi.

5ª Divisione - automotoveicoli e mezzi di combattimento di produzione integrata.

Attività inerenti all'organizzazione, alla direzione ed al controllo delle produzioni integrate di automotoveicoli e mezzi di combattimento, loro complessivi e parti di ricambio.

3° Reparto (approvvigionamento combustibili e lubrificanti):

6ª Divisione - combustibili e lubrificanti per autotrazione - impianti ed attrezzature.

Attività inerenti all'approvvigionamento dei combustibili, lubrificanti e liquidi speciali per l'autotrazione ed all'approvvigionamento ed alla riparazione degli impianti e delle attrezzature per la conservazione, il travaso ed il trasporto dei combustibili e dei lubrificanti. Condizioni tecniche contrattuali, attività inerenti ai collaudi.

7ª Divisione - combustibili e lubrificanti per mezzi navali - combustibili per riscaldamento e vettovagliamento.

Attività inerenti all'approvvigionamento dei combustibili e dei lubrificanti normali per mezzi navali nonchè dei combustibili liquidi e gassosi per il riscaldamento ed il vettovagliamento. Condizioni tecniche contrattuali, attività inerenti ai collaudi.

4° Reparto (amministrativo e bilancio):

8ª Divisione - contratti nazionali per i mezzi ed i materiali.

Attività giuridico-amministrativa concernente i contratti nazionali per i mezzi e i materiali.

9ª Divisione - contratti nazionali per i combustibili e i lubrificanti - contratti con l'estero.

Attività giuridico-amministrativa concernente i contratti nazionali per i combustibili e i lubrificanti nonchè i contratti con l'estero per i materiali di competenza della Direzione generale.

10ª Divisione - liquidazione e bilancio.

Liquidazioni dei contratti nazionali e con l'estero. Gestione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale. Raccolta di elementi per il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Emissione di accreditamenti di fondi.

11ª Divisione - gestione materiali.

Direttive per l'applicazione della normativa per la gestione e la contabilità dei materiali e dei lavori; vigilanza sulla gestione dei materiali presso gli stabilimenti dipendenti ed altre attività connesse con la gestione dei materiali; pratiche connesse con la codificazione dei materiali.

Art. 3.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

L'ufficio per il coordinamento tecnico comprende la sala disegno e riproduzione.

Gli uffici e le divisioni dispongono di un proprio archivio.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o di impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni raggruppate in reparti il direttore generale si avvale di ufficiali generali e ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8758)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1966.

Costituzione, ordinamento e attribuzioni della Direzione generale di commissariato del Ministero della difesa.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, concernente la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, concernente l'ordinamento dello Stato Maggiore della Difesa e degli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in tempo di pace;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Considerato che, ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, occorre procedere alla costituzione delle Direzioni generali del Ministero della difesa e stabilire il relativo ordinamento interno e la ripartizione dei compiti di ciascuna Direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 31 dicembre 1966 è costituita la Direzione generale di commissariato del Ministero della difesa di cui agli articoli 1 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.

Sotto la stessa data:

sono soppresse:

la Direzione generale dei servizi di commissariato ed amministrativi (Esercito);

la Direzione generale di commissariato militare marittimo;

la Direzione generale dei servizi amministrativi (Marina);

la Direzione generale di commissariato (Aeronautica);

sono trasferite alla Direzione generale di commissariato del Ministero della difesa le attribuzioni ad essa devolute dal citato art. 25, svolte dalle soppresse Direzioni generali nonchè da altri uffici del Ministero; sono altresì trasferite alla predetta Direzione generale le attribuzioni di ordine amministrativo svolte dallo Ispettorato del servizio veterinario.

Art. 2.

L'ordinamento e le attribuzioni della Direzione generale di commissariato del Ministero della difesa sono stabiliti come segue:

Ufficio del direttore generale:

compiti di segreteria del direttore generale e trattazione delle pratiche che il direttore generale avoca a sè; collaborazione con gli Stati Maggiori per l'impostazione e la soluzione dei problemi di carattere generale interessanti la Direzione generale; pratiche relative al personale in servizio presso la Direzione generale; trattazione di questioni concernenti il personale in servizio presso gli enti dipendenti; coordinamento nella trattazione di questioni che rientrano nella competenza di più reparti; relazioni sull'attività della Direzione generale; studi per l'introduzione dei moderni principi di tecnica organizzativa nell'attività della Direzione generale; raccolta ed elaborazione di dati statistici e attività di ricerca operativa nelle materie di competenza della Direzione generale; pubbliche relazioni; custodia ed aggiornamento dei documenti classificati; attività per la formazione di personale tecnico e specializzato militare e civile quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti; raccolta, conservazione e aggiornamento delle pubblicazioni interessanti le attività della Direzione generale; servizi di economato e generali; ricezione, smistamento e inoltro della corrispondenza.

1° Reparto (studio e sviluppo tecnico):

1ª Divisione - viveri, foraggi, combustibili solidi.

Studio dei problemi tecnico-merceologici; elaborazione della normativa tecnica relativa all'uso, alla manutenzione, alla conservazione e al recupero; normativa tecnica relativa al controllo di qualità; definizione delle norme di collaudo; approntamento dei prototipi e dei campioni; raccolta dei campioni sperimentali dei prodotti industriali; pratiche inerenti alla standardizzazione dei generi; attività inerenti alla codificazione.

2ª Divisione - vestiario ed equipaggiamento ordinari e di impiego speciale.

Studio dei problemi tecnico-merceologici; elaborazione della normativa tecnica relativa all'uso, alla manutenzione, alla conservazione, alla riparazione e al recupero; normativa tecnica relativa al controllo di qualità; definizione delle norme di collaudo; approntamento dei prototipi e dei campioni; raccolta dei campioni sperimentali dei prodotti industriali; pratiche inerenti alla standardizzazione dei materiali; attività inerenti alla codificazione.

3ª Divisione - casermaggio - materiali vari e mezzi campali.

Studio dei problemi tecnico-merceologici; elaborazione della normativa tecnica relativa all'uso, alla manutenzione, alla conservazione, alla riparazione e al recupero; normativa tecnica relativa al controllo di qualità; definizione delle norme di collaudo; approntamento dei prototipi e dei campioni; raccolta dei campioni sperimentali dei prodotti industriali; pratiche inerenti alla standardizzazione dei materiali; attività inerenti alla codificazione.

2° Reparto (approvvigionamento del supporto individuale):

4ª Divisione - viveri e foraggi.

Pianificazione e attività inerenti all'approvvigionamento, alla produzione e all'alienazione; condizioni tecniche contrattuali, controllo sulle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi; attività, per la parte di competenza della Direzione generale, relativa alla conservazione, trasformazione, distribuzione, recupero e cessione; attività connesse con le ispezioni tecniche.

5ª Divisione - vestiario ed equipaggiamento ordinari.

Pianificazione e attività inerenti all'approvvigionamento, alla produzione e all'alienazione; condizioni tecniche contrattuali, controllo sulle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi; attività, per la parte di competenza della Direzione generale, relativa alla conservazione, trasformazione, manutenzione, riparazione, revisione, distribuzione, recupero e cessione; attività connesse con le ispezioni tecniche.

6ª Divisione - vestiario ed equipaggiamento speciali - indumenti da lavoro per salariati.

Pianificazione e attività inerenti all'approvvigionamento, alla produzione e all'alienazione; condizioni tecniche contrattuali, controllo sulle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi; attività, per la parte di competenza della Direzione generale, relativa alla conservazione, trasformazione, manutenzione, riparazione, revisione, distribuzione, recupero e cessione; attività connesse con le ispezioni tecniche.

3° Reparto (approvvigionamento del supporto collettivo):

7ª Divisione - casermaggio.

Pianificazione e attività inerenti all'approvvigionamento, alla produzione e all'alienazione; condizioni tecniche contrattuali, controllo sulle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi; attività, per la parte di competenza della Direzione generale, relativa alla conservazione, trasformazione, manutenzione, riparazione, revisione, distribuzione, recupero e cessione; attività connesse con le ispezioni tecniche.

8ª Divisione - attrezzature per esigenze ordinarie e campali.

Pianificazione e attività inerenti all'approvvigionamento, alla produzione e all'alienazione; condizioni tecniche contrattuali, controllo sulle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi; attività, per la parte di competenza della Direzione generale, relativa alla conservazione, trasformazione, manutenzione, riparazione, revisione, distribuzione, recupero e cessione; attività connesse con le ispezioni tecniche.

9ª Divisione - combustibili solidi e materiali vari.

Pianificazione e attività inerenti all'approvvigionamento, alla produzione e all'alienazione; condizioni tecniche contrattuali, controllo sulle lavorazioni, attività inerenti ai collaudi; attività, per la parte di competenza della Direzione generale, relativa alla conservazione, trasformazione, manutenzione, riparazione, revisione, distribuzione, recupero e cessione; attività connesse con le ispezioni tecniche.

4° Reparto (amministrativo e del bilancio):

10ª Divisione - contratti.

Attività giuridico-amministrativa concernente i contratti.

11ª Divisione - liquidazioni.

Attività inerenti alle liquidazioni.

12ª Divisione - bilancio.

Gestione dei capitoli di bilancio attribuiti alla Direzione generale; raccolta di elementi per il bilancio preventivo e il conto consuntivo; accreditamenti di fondi.

Art. 3

L'ufficio del direttore generale e le divisioni sono ripartiti in sezioni, il numero delle quali è determinato dal Ministro, su proposta del direttore generale.

L'ufficio del direttore generale e le divisioni dispongono di un proprio archivio.

Art. 4.

Il direttore generale è coadiuvato da un vice direttore generale, che lo sostituisce nell'incarico in caso di assenza o impedimento e provvede alla trattazione delle materie a lui delegate.

Per l'azione di vigilanza sulle divisioni raggruppate in reparti il direttore generale si avvale di ufficiali generali e di ispettori generali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1966

Il Ministro: TREMELLONI

(8759)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1966.

Modifica all'art. 6 del decreto ministeriale 11 agosto 1966, concernente l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1966.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 agosto 1966, riguardante l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1966, assistito dal contributo statale previsto dall'articolo 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454;

Considerato che, ai fini del controllo di competenza da esercitarsi sulle operazioni della gestione, in sede di liquidazione finale del contributo, si manifesta la opportunità di richiedere all'Ente gestore ulteriori dati ed elementi ad integrazione della documentazione prescritta dall'art. 6 del predetto decreto ministeriale;

Ritenuto pertanto che al dispositivo del citato articolo 6, vanno, conseguentemente, apportate varianti ed aggiunte;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 6 del decreto ministeriale 11 agosto 1966, concernente l'ammasso volontario delle carrube di produzione 1966, assistito dal contributo statale previsto dall'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è modificato con le seguenti varianti ed aggiunte:

« *d*) fornire, per ogni Provincia, l'elenco nominativo dei conferenti con l'indicazione dei quantitativi di carrube da ciascuno conferiti, la data del conferimento nonchè l'importo dell'acconto corrisposto, vistato dal presidente della Commissione di cui al precedente art. 5;

« *e*) fornire, sempre per ogni Provincia, elenco analitico delle vendite del prodotto ammassato ed, in particolare, indicare per ogni quantitativo venduto la data della vendita, l'importo riscosso e le modalità di pagamento da parte dell'acquirente (per contanti, differito di giorni . . . . . ecc.) ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1966

Il Ministro: RESTIVO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1966
Registro n. 18 *Agricoltura e foreste, foglio n.* 125

(8852)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1966.

Classificazione tra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Pavia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960;

Vista la delibera 5 gennaio 1966, n. 9233/65, con la quale l'Amministrazione provinciale di Pavia ha chiesto la classificazione a provinciale del tratto stradale « Langosco-fiume Sesia » che si diparte dalla strada provinciale « Candia-Robbio », presso Langosco e termina alla mezzeria del nuovo ponte sul fiume Sesia (chilometri 2+362);

Visto il voto 24 maggio 1966, n. 706, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che il tratto stradale in parola ha i requisiti voluti dall'art. 4, comma *d*), della legge n. 126;

Ritenuto che il suddetto tratto stradale può pertanto, essere classificato provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato provinciale il tratto stradale « Langosco-fiume Sesia » dalla strada provinciale « Candia-Robbio » presso Langosco alla mezzeria del nuovo ponte sul fiume Sesia, della estesa di km. 2+362 in provincia di Pavia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1966

Il Ministro: MANCINI

(8637)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1966.
Costituzione della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, sulla disciplina giuridica delle imprese artigiane;
Visti i risultati delle operazioni svoltesi, ai sensi del citato art. 15, lettera *c*), il 17 ottobre 1966, presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze, per la cooptazione dei tre esperti in materie concernenti l'artigianato e dei due esperti in materia giuridica, che devono far parte della Commissione regionale per l'artigianato della Toscana;

Decreta:

La Commissione regionale per l'artigianato della Toscana è composta, per il triennio 1° novembre 1966-31 ottobre 1969;

dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena;

da Leonardi Francesco, in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

dal rag. Salvatore Porquier, dal dott. Giuseppe Martelli Calvelli e dal dott. Guido Goti, esperti in materie concernenti l'artigianato;

dall'avv. Ugo Previti e dall'avv. Guido Lastrucci, esperti in materie giuridiche.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

(8636)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1966.
Scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Azzano Decimo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Azzano Decimo (Udine).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;
Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Vista la motivata proposta formulata dalla Banca d'Italia con nota del 22 ottobre 1966, n. 101764;
Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Azzano Decimo (Udine), società cooperativa a responsabilità illimitata nell'omonimo Comune, ricorrono gli estremi previsti nell'art. 57, lettera *a*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni per lo scioglimento degli Organi amministrativi dell'Azienda e l'assoggettamento della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo 7°, capo 2° del medesimo regio decreto-legge n. 375;
Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Gli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Azzano Decimo (Udine) sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, nonchè 57 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(9039)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1966.
Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1967.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;
Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;
Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;
Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1967 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti è autorizzata ad esigere per l'anno 1967 è stabilita nella misura di L. 2,50 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1967 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Asti sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 25 ottobre 1966

p. *Il Ministro*: PICARDI

(8770)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1966.
Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 30 aprile 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 5 maggio 1966, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a 12 mesi da emettere nel periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 1966 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di novembre 1966 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a 12 mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 29 novembre 1966.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 novembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *novembre* 1966
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 331

(9038)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1966.
Chiusura temporanea della Borsa valori di Firenze.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il telegramma in data 7 novembre 1966, con il quale il prefetto di Firenze comunica che i locali della Borsa valori di detta città sono sommersi dal fango ed inaccessibili;

Visto il fonogramma in data 7 novembre 1966 dell'ispettore del Tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa valori di Firenze attestante che la competente Commissione per il listino ha dichiarato l'impossibilità di procedere all'accertamento dei prezzi ufficiali dei titoli finchè perduri l'attuale situazione la quale non consente il funzionamento della Borsa valori;

Visto l'art. 2 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e l'articolo 1 del regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815;

Ritenuta la necessità di provvedere alla chiusura della suddetta Borsa valori;

Decreta:

La Borsa valori di Firenze resta chiusa dal 7 novembre 1966 e fino a nuova disposizione.

Roma, addì 7 novembre 1966

Il Ministro: COLOMBO

(9048)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (A.I.M.A.)

Proroga del termine per la presentazione delle domande e delle relative documentazioni per l'ammissione alla trattativa privata per l'affidamento del servizio di commercializzazione dell'olio di oliva della campagna 1966-67.

Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo (A.I.M.A.), nella riunione del 7 novembre 1966, ha deliberato di prorogare di dieci giorni il termine previsto nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 25 ottobre 1966 per la presentazione da parte di Cooperative, Consorzi e loro organizzazioni, delle domande e relative documentazioni previste per essere ammessi alla trattativa privata per l'affidamento del servizio di commercializzazione dell'olio di oliva della campagna 1966-67.

(9053)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1966, registro n. 37, foglio n. 319, il ricorso in revocazione prodotto in data 17 novembre 1962 dall'archivista delle tasse ed imposte indirette sugli affari Santini Luigi avverso il decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1962, con il quale venne dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 27 gennaio 1960, è respinto perchè infondato.

(8819)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Alcamo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 ottobre 1966, il comune di Alcamo (Trapani), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 405.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8872)

Autorizzazione al comune di Capestrano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Capestrano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.191.713, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8877)

Autorizzazione al comune di Poggio Picenze ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Poggio Picenze (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.596.389, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8878)

Autorizzazione al comune di Forlì ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Forlì, viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 744.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8873)

Autorizzazione al comune di Civita d'Antino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Civita d'Antino (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.216.725, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8874)

Autorizzazione al comune di Montefino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Montefino (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.566.394, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8875)

Autorizzazione al comune di Martinsicuro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1966, il comune di Martinsicuro (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.150.674, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8876)

Autorizzazione al comune di Settimo San Pietro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Settimo San Pietro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.310.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8880)

Autorizzazione al comune di Seneghe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Seneghe (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8881)

Autorizzazione al comune di Siamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Siamaggiore (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.340.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8883)

Autorizzazione al comune di Setzu ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1966, il comune di Setzu (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8884)

Autorizzazione al comune di Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Arpino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.041.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8885)

Autorizzazione al comune di Castro dei Volsci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Castro dei Volsci (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.442.685, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8886)

Autorizzazione al comune di Atina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Atina (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.507.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8887)

Autorizzazione al comune di Belmonte Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Belmonte Castello (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.350.122, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8888)

Autorizzazione al comune di Boville Ernica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Boville Ernica (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.802.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8889)

Autorizzazione al comune di Broccostella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1966, il comune di Broccostella (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.349.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8890)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco ufficiale delle officine farmaceutiche produttrici di specialità medicinali revocate nel periodo dal 1° luglio al 30 settembre 1966

Numero d'ordine	Comune sede dell'officina	Nome della ditta	Produzione revocata	Estremi del provvedimento	Note
1	Sorbara di Bomporto (Modena)	Officina Farmacoterapica dott. Achille Paltrinieri	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4105 del 26 luglio 1966	—
2	Verona, corso Milano n. 49	Bicidi S.p.A.	Specialità medicinali chimiche	Decreto n. 4111 del 14 settembre 1966	—
3	Torino, corso Francia n. 332	Biomedica Foscama - Industria chimico farmaceutica S.p.A.	Specialità medicinali chimiche e biologiche	Decreto n. 4116 del 14 settembre 1966	—

(8020)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 212

Corso dei cambi dell'8 novembre 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,98	—	624,75	624,79	624,75	625 —	624,76	624,79	625 —	624,75
$ Can.	577,88	—	577,70	577,50	577,50	577,62	577,57	577,50	577,62	578,75
Fr. Sv.	144,33	—	144,44	144,495	144,45	144,35	144,50	144,495	144,35	144,45
Kr. D.	90,45	—	90,46	90,43	90,50	90,44	90,45	90,43	90,44	90,44
Kr. N.	87,48	—	87,51	87,47	87,55	87,48	87,495	87,47	87,48	87,47
Kr. Sv.	120,80	—	120,79	120,81	120,75	120,81	120,79	120,81	120,81	120,77
Fol.	172,80	—	172,705	172,71	172,75	172,69	172,72	172,71	172,69	172,67
Fr. B.	12,50	—	12,4970	12,4950	12,485	12,49	12,496	12,4950	12,49	12,49
Franco francese	126,35	—	126,30	126,28	126,20	126,28	126,335	126,28	126,28	126,25
Lst.	1744,23	—	1744,30	1744,40	1744,25	1744,20	1744,325	1744,40	1744,20	1744,30
Dm. occ.	157,12	—	157,095	157,095	157,05	157,10	157,10	157,095	157,10	157,10
Scell. Austr.	24,17	—	24,19	24,1750	24,15	24,17	24,179	24,1750	24,17	24,175
Escudo Port.	21,17	—	21,76	21,765	21,75	21,76	21,755	21,765	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,43	—	10,445	10,4350	10,44	10,43	10,4325	10,4350	10,43	10,435

Media dei titoli dell'8 novembre 1966

Rendita 5 % 1935	104,025
Redimibile 3,50 % 1934	100,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	90,80
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,625
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,10
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,975
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,125
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'8 novembre 1966

1 Dollaro USA	624,775
1 Dollaro canadese	577,535
1 Franco svizzero	144,497
1 Corona danese	90,44
1 Corona norvegese	87,482
1 Corona svedese	120,80
1 Fiorino olandese	172,715
1 Franco belga	12,495
1 Franco francese	126,307
1 Lira sterlina	1744,362
1 Marco germanico	157,097
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,76
1 Peseta Sp.	10,434

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° gennaio 1968

Si rende noto che il giorno 1° dicembre 1966, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle trentuno serie (dalla 1ª/1968 alle 31ª/1968) dei buoni del Tesoro novennali 5% di scadenza 1° gennaio 1968, emessi in base al decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 18, convertito in legge 23 febbraio 1958, n. 84 ed al decreto ministeriale 27 febbraio 1958.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il 30 novembre 1966, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

Roma, addì 29 ottobre 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(8834)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1966, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1966, registro n. 81, foglio n. 117, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla sig.na Cavaliere Nicolina, avverso l'esito del concorso per un posto di bidella non di ruolo presso la Scuola media di San Nicola Manfredi (Benevento).

(8481)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Azzano Decimo, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Azzano Decimo (Udine), in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 25 ottobre 1966, che dispone lo scioglimento degli Organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Azzano Decimo (Udine), società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo Comune, secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 2°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Romano Rizzo è nominato commissario straordinario ed i signori rag. Dario Azzano, ing. Giuseppe Paggiano e Arturo Valvasori sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Azzano Decimo (Udine), società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede nell'omonimo Comune, in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 ottobre 1966

Il Governatore: CARLI

(9040)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli al posto di insegnante di pittura nell'Accademia di belle arti di Palermo

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, precitata, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica;

Visto il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214;

Visto il regio decreto 28 aprile 1927, n. 801;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, numero 467;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato luglio 1947, n. 628;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 settembre 1947, n. 885;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1642;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;

Vista la legge 6 novemgre 1965, n. 1288;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, al posto di insegnante di pittura nell'Accademia di belle arti di Palermo (ruolo I - ex coeff. 450).

Art. 2.

Possono partecipare al concorso sopracitato i cittadini italiani che, prima della scadenza del termine di presentazione delle domande di cui al successivo art. 3 abbiano compiuto il 21° anno di età e non superato il 40° ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, che approva il regolamento generale per l'applicazione della legge 6 luglio 1912, n. 734, sugli Istituti di belle arti, di musica e di arte drammatica.

Il predetto limite massimo è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*), purchè, nel complesso, non si superino i 45 anni di età.

Il limite massimo di età è, inoltre, elevato a 45 anni per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati dal nemico e per i profughi dall'Africa italiana, dai territori di confine, dalle zone dei territori nazionali colpite dalla guerra e dai territori esteri.

Il limite massimo di età è, altresì, elevato a 55 anni: per i mutilati ed invalidi di guerra; per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948; per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terro-

rismo politico nei territori delle ex colonie italiane; per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole e collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a tale Stato; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953; nonchè per le vedove ed orfani di guerra e per le vedove ed orfani dei caduti per servizio.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e delle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Sono esclusi dai benefici di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per delitti commessi sotto le armi, anche se successivamente amnistiati.

Il limite massimo di età è, ancora, elevato a 45 anni:

a) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia (ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale);

c) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, entro cinque anni dalla cessazione del rapporto d'impiego.

Agli effetti del limite di età, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, cioè sei mesi dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale 20 gennaio 1944, n. 25.

Nei confronti degli assistenti universitari ordinari, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è elevato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistenza; nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati, sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare, per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università o Istituto d'istruzione universitaria, ai sensi dell'art. 17 della legge 7 maggio 1948, n. 1172.

Coloro che abbiano insegnato a titolo di supplente, incaricato, aiuto o assistente, negli istituti statali di istruzione artistica, o quali titolari di istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, possono essere ammessi al presente concorso in deroga al limite di età fissato dal presente articolo, per un periodo di tempo uguale al periodo di servizio prestato, ma in ogni caso per non più di cinque anni, ai sensi dell'art. 58 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Sono ammessi, anche se eccedono il predetto limite massimo, rispettivamente di anni 40, 45 e anni 55, concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori di ruolo o vincitori di concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria e artistica in attesa di nomina in ruolo;

b) professori di ruolo di scuola secondaria pareggiata, il cui pareggiamento sia stato revocato (quando nessuna responsabilità sia emersa a loro carico in ordine ai fatti che determinarono il provvedimento di revoca), o che sia stata soppressa;

c) presidi o professori di ruolo di scuola pareggiata, convertita in statale, che non abbiano potuto essere assunti in servizio dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e per il personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Si prescinde anche dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, unitamente alla documentazione (concernente l'eventuale possesso del titolo di studio, documenti didattici ed artistici e titoli vari) debbono pervenire direttamente al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica - Ufficio concorsi, entro il termine di sessanta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Gli aspiranti al concorso debbono dichiarare nella domanda:

a) data e luogo di nascita;

b) gli eventuali requisiti che diano diritto all'elevazione del imite di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da in notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello spirante.

Per i dipendenti statali sarà sufficiente il visto del capo del-'ufficio o dell'istituto nel quale prestano servizio.

Gli aspiranti dovranno, altresì, nella domanda:

a) dichiarare se siano stati destituiti, revocati o licenziati er motivi disciplinari da pubbliche Amministrazioni;

b) indicare il loro nome e cognome e preciso recapito, rinanendo l'Amministrazione esonerata da qualsiasi responsabilità er il caso di irreperibilità del destinatario al recapito comunicato;

c) dichiarare se siano impiegati dello Stato, indicando la mministrazione e la qualifica.

I titoli che il concorrente intenda presentare ai fini della valutazione di merito (titoli di studio, certificati didattici, opere, pubblicazioni, documentazioni fotografiche, lavori, ecc.) dovranno essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione, sull'involucro, delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso.

Le documentazioni fotografiche dovranno essere controfirnate dall'interessato e recare la postilla che trattasi di sue opere. Le documentazioni illustranti l'attività didattica del candidato dovranno recare il visto del direttore o del presidente dell'istituto presso il quale il concorrente presta servizio scolastico.

E' fatto obbligo di accludere alla domanda un elenco partiolareggiato, in triplice copia, firmato dal candidato, dei titoli documenti presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande non saranno presi in considerazione.

I titoli e documenti presentati non saranno restituiti prima ella scadenza dei termini per il ricorso giurisdizionale, salvo he il concorrente ne faccia domanda in carta legale, dichiarando he nulla ha da eccepire sulla regolarità e l'esito del concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza e di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici che, a norma delle vigenti disposizioni legislative sono concessi a particolari categorie di candidati (titoli di precedenza o di preferenza), gli interessati dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione, Ispettorato per l'istruzione artistica entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data in cui avranno ricevuto la apposita comunicazione — i documenti redatti nella forma prescritta dal successivo comma, attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari o civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilaciato dall'Amministrazione centrale degli Enti pubblici al cui ervizio hanno contratto la invalidità, oppure il decreto di conessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi ono ascritti;

c) gli ex combattenti, militari o militarizzati e categorie ssimilate, la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle

competenti autorità militari in originale o in copia notarile dello orginale o in copia fotostatica autenticata, con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra, la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal Prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui allo art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306; i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno, inoltre, produrre un certificato di servizio redatto in carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, in cui risultino indicati, oltre alla categoria di impiego, la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione o di eventuale conferma con la qualifica riportata nell'ultimo quinquennio.

I concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico e agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi o messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta legale da L. 400 rilasciato dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

p) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, numero 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda oppure di autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata da L. 400 della autorità militare;

q) gli insegnanti di ruolo e non di ruolo degli Istituti di istruzione secondaria, gli insegnanti degli Istituti di istruzione artistica, incaricati o supplenti e gli assistenti delle Accademie di belle arti dovranno presentare i relativi certificati didattici (su carta da bollo da L. 400) dai quali dovrà risultare con precisione per ciascun anno scolastico, la data (giorno e mese) dello inizio e della cessazione dal servizio, la materia o le materie di insegnamento e la qualifica riportata;

r) gli assistenti ordinari di Università e di Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari volontari o incaricati sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari, e il periodo di servizio prestato presso la Università od Istituto di istruzione universitaria, per gli assistenti straordinari.

Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà il motivo della cessazione.

Art. 6.

Con decreto ministeriale è dichiarato il vincitore e viene approvata la terna degli idonei, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella terna, dovranno far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione artistica, entro trenta giorni dalla data in cui ricevono il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 21° anno di età e non abbia superato il limite massimo stabilito dal precedente art. 2.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previsto dal precedente art. 2 devono produrre i relativi documenti, qualora non lo abbiano già fatto in occasione della documentazione dei titoli di merito o di quelli che attribuiscono preferenza e precedenza agli effetti dell'inclusione nella terna:

a) certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ai sensi di legge, ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Il certificato dovrà anche contenere l'indicazione dello effettuato accertamento ell'esame sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dello art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 143 e dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

d) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400;

e) documento militare;

f) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare per gli ufficiali ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa) in bollo da L. 400 rilasciato dalla autorità competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei predetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non ancora debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica) copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 400 rilasciato dal distretto militare competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una Capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 400, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco se il candidato è stato assegnato alla lista di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) devono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del precedente art. 6.

I candidati dipendenti statali di ruolo, anche se in prova, o di ruolo aggiunto, devono produrre, sempre nel termine di cui al citato secondo comma del presente articolo, soltanto copia dello stato di servizio in bollo da L. 400 con l'indicazione delle note di qualifica (a meno che detto documento non sia presentato con la domanda di ammissione al fine della valutazione dei titoli).

I candidati che si trovino alle armi in servizio di leva o in qualità di richiamati (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) possono presentare soltanto i seguenti documenti:

certificato di cittadinanza italiana;

certificato generale del casellario giudiziale;

certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 del comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la recente guerra abbiano dovuto abbandonare la residenza di confine e non abbiano potuto farvi ritorno, possono presentare documenti diversi da quelli sopra descritti, sempre che i documenti che li sostituiscono possano esaurientemente attestare circa i requisiti necessari per l'ammissione.

Art. 7.

Le domande, i documenti e i titoli, che pervenissero dopo il termine stabilito, anche se presentati in tempo utile agli uffici postali e ferroviari, non saranno presi in considerazione.

Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti presentati ad altri uffici ed amministrazioni, compresa quella della pubblica istruzione, fatta eccezione per quelli presentati all'Ufficio concorsi dell'Ispettorato per l'istruzione artistica per concorsi non ancora espletati.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento ai documenti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso dovranno indicare i documenti stessi, nonchè l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i seguenti documenti, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestazione dell'autorità di pubblica sicurezza:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato medico;
d) certificato del casellario giudiziale.

La suddetta facoltà è concessa ai concorrenti che siano mutilati o invalidi di guerra ovvero orfani di vedove di guerra, nonchè ai concorrenti che appartengono a famiglia numerosa.

Art. 8.

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al presente decreto, nella valutazione dei candidati, terrà conto dei titoli didattici, artistici e culturali da ciascuno di essi prodotti.

A conclusione dei lavori, la Commissione proporrà, a norma dell'art. 5, terzo comma del regio decreto 2 dicembre 1935, numero 2081, in ordine di merito, non più di tre candidati che giudichi idonei a coprire il posto messo a concorso.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli preferenziali, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il posto messo a concorso sarà assegnato al primo classificato nella terna, e, in caso di rinunzia, al secondo e quindi al erzo. E' in facoltà del Ministro di nominare entro un biennio all'approvazione degli atti di concorso, ad altri posti del medesimo ordine e grado, i concorrenti graduati nella terna secondo ordine di classifica.

Art. 9.

La Commissione giudicatrice sarà nominata con successivo ecreto.

Per quanto concerne il procedimento del concorso e la composizione della Commissione giudicatrice, saranno applicate le orme vigenti in materia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la egistrazione.

Roma, addì 21 luglio 1966

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *settembre* 1966
Registro n. 76, *foglio n.* 97.

(7573)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli, per la sede di Trento, ad un posto di vice disegnatore in prova nel ruolo dei disegnatori della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel *Bollettino ufficiale, parte II, del 29 settembre 1966, n. 39*, è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 marzo 1966, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1966, registro n. 66, foglio n. 282, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami e per titoli, per la sede di Trento, ad un posto di vice disegnatore in prova nel ruolo dei disegnatori della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 18 dicembre 1964.

(8652)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione del presidente della Commissione giudicatrice del concorso pubblico per esami a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1966, con cui è stato indetto un pubblico concorso per esami a sessantuno posti di dattilografo di 5ª classe in prova nel ruolo del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1966, con cui la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra è stata integrata da altri componenti e suddivisa in due Sottocommissioni;

Considerato che il prof. dott. Prospero Giura è stato nominato consigliere di Stato;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Decreta:

In sostituzione del prof. dott. Prospero Giura, il prefetto di 1ª classe dott. Sergio Spasiano, direttore generale degli affari
In sostituzione del prof. dott. Prospero Giura, il prefetto generali e del personale, è chiamato a presiedere la Commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse, suddivisa in due Sottocommissioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 5 settembre 1966

p. *Il Ministro*
Il direttore generale: Spasiano

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *ottobre* 1966
Registro n. 28 *Interno, foglio n.* 322

(8649)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere.

Le prove scritte del concorso per esami a sessanta posti di ingegnere in prova (ex coeff. 271) nella carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 4 luglio 1966, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale degli affari generali, Ispettorato generale del personale, via Molise, 2, nei giorni 5, 6, 7 e 9 dicembre 1966, con inizio alle ore 8,30.

(8937)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso riguardante la pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile n. 7 del luglio 1966 (parte 1ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 aprile 1966, relativo all'approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a dieci posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale del 14 aprile 1965.

(8666)

Avviso riguardante la pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a ventisette posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile n. 7 del luglio 1966 (parte 1ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 maggio 1966, n. 11/70, concernente la approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a ventisette posti di ispettore di 3ª classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva, indetto con decreto ministeriale del 14 aprile 1965.

(8667)

Avviso riguardante la pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a cinquantasei posti di operaio, per la qualifica di padrone di motoscafo, nel ruolo del personale operaio dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile.

Nel Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile n. 7 del luglio 1966 (parte 1ª) è stato pubblicato il decreto ministeriale 23 aprile 1966, relativo all'approvazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a cinquantasei posti di operaio, per la qualifica di 2ª categoria di padrone di motoscafo (due posti), indetto con decreto ministeriale del 14 aprile 1965.

(8668)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PISA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 303/252/AG 3 del 2 aprile 1966, con il quale è stato bandito il concorso ai posti di veterinario condotto vacanti in provincia di Pisa al 30 novembre 1965;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pisa, dell'Ordine dei veterinari della provincia di Pisa e delle Amministrazioni comunali interessate;

Visto l'art. 47 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, nonchè gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, numero 845, sul decentramento dei servizi della Amministrazione sanitaria;

Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, relativo a modifiche al regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa al 30 novembre 1965, è costituita come appresso:

Presidente:

De Silva dott. Alfonso, ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Palagini dott. Ugo, direttore di sezione della prefettura di Pisa;

Romboli prof. Bruno, ordinario di patologia generale e anatomia patologica veterinaria;

Paltrinieri prof. Sebastiano, ordinario di patologia e chimica medica veterinaria.

Mennucci dott. Elio, veterinario condotto di San Giuliano Terme.

Segretario:

Troiani dott. Giovanni, consigliere di 3ª classe della prefettura di Pisa.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e avrà sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo Ufficio, della prefettura di Pisa e dei comuni di Pisa, Terricciola, Castelnuovo V. C.

Pisa, addì 14 ottobre 1966

Il veterinario provinciale: CALDERISI

(8591)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.